

Fiscalità finanziaria

Circolare n. 34/E/2022: l'imposizione diretta dei trust fiscalmente residenti all'estero <i>di Luigi Belluzzo e Ivan Mastrototaro</i>	5
Distribuzione di utili e riserve di capitale: indagine sulla residenza della partecipata estera <i>di Marco Bargagli e Giuliana Sanna</i>	20
Al via la disclosure per l'affrancamento degli utili e riserve di società/enti partecipati <i>di Antonio Veneruso</i>	27
Sentenza n. 25698/2022: il credito di imposta su dividendi esteri percepiti da persone fisiche <i>di Stefano Palestini</i>	33

Brexit

Aspetti fiscali delle operazioni di gestione straordinaria nel Regno Unito <i>di Gabriele Schiavone e Matteo Colafrancesco</i>	39
--	-----------

Pagamenti internazionali

Il sistema di pagamento della hawala nelle transazioni commerciali con il Medio Oriente e l'Africa <i>di Dario Gorji Varnosfaderani</i>	48
---	-----------

Paesi e mercati

Nuove prospettive per gli investimenti in Algeria <i>di Antonio de Capoa</i>	53
--	-----------

Procedure

Criptovalute: spunti operativi alla luce della Manovra 2023 <i>di Davide Greco e Edoardo Catinari</i>	60
---	-----------

Rischio Paese

Scheda finanziaria: Malesia <i>di Giulio Cainelli</i>	71
Scheda macroeconomica: Malesia <i>di Giulio Cainelli</i>	76
Scheda fiscale: Malesia <i>A cura di </i>	79

Sommario

	Interpelli	
Interpelli gennaio		85
	Dall'Estero	
 a cura di <i>Fisco Oggi</i> Agenzia delle entrate e di Studio Pavia e Ansaldo (Cristina Roncetti e Maria Rosaria Raspanti)		115
	Inserto	
Panama		
di Francesco Misuraca		III

Aspetti fiscali delle operazioni di gestione straordinaria nel Regno Unito

di **Gabriele Schiavone** e **Matteo Colafrancesco**

L'approfondimento

Il presente articolo si pone l'obiettivo di delineare il trattamento tributario delle principali operazioni di finanza straordinaria nel Regno Unito, con una particolare attenzione agli aspetti internazionali di interesse per gli investitori non residenti in una prospettiva post Brexit ormai acquisita, che ha peraltro avuto come effetto di rendere inapplicabili le disposizioni domestiche che hanno in questi anni recepito le Direttive comunitarie (tra cui in primis la Direttiva *Merger*).

Nel presente articolo abbiamo cercato di rappresentare tali operazioni cercando di seguire una impostazione tipica del professionista italiano, sebbene, in talune occasioni, abbiamo dovuto giocoforza discostarcene ed assumere un punto di vista più marcatamente inglese.

Occorre precisare che nel diritto italiano talune operazioni di gestione straordinaria come la fusione o la scissione trovano una regolamentazione unitaria (nel senso che la medesima operazione, nelle sue principali articolazioni, è valida congiuntamente sotto il profilo legale, contabile e fiscale), mentre nel Regno Unito – soprattutto in una prospettiva *post* Brexit – per pervenire ad una determinata *business combination*, occorre utilizzare differenti strumenti societari e regole fiscali¹.

In linea di massima, occorre preliminarmente considerare che, per raggiungere gli obiettivi di

una riorganizzazione societaria intesa secondo la prassi italiana, nel Regno Unito si applicano di regola due diversi *layers* di disposizioni: il primo riguardante il capitale (e pertanto avente effetti in via prevalente nei confronti degli azionisti), il secondo riguardante i beni di fatto oggetto di trasferimento (con evidenti effetti *in primis* sulla società coinvolta).

Tratteremo in primo luogo le operazioni aventi ad oggetto il capitale di una società inglese per poi dedicarci alle disposizioni riguardanti usualmente i beni oggetto di trasferimento all'interno di un progetto di riorganizzazione.

In via preliminare, occorre precisare che, in tema di operazioni di gestione straordinaria, gli effetti fiscali domestici concernerebbero l'imposta sul reddito delle società (*corporation tax*, con una aliquota del 19%), l'imposta sulle plusvalenze (*capital gain tax* con una aliquota che varia dal 10% al 20%) nonché l'imposta sui redditi delle persone fisiche (*Income tax*, con un'aliquota che varia dal 20% al 45%).

Gabriele Schiavone - Founder, SGS & Partners Limited, Londra
Matteo Colafrancesco - Principal, SGS & Partners Limited, Londra e Lugano

Nota:

- 1 Esempio tipico è la fusione che nell'ordinamento giuridico inglese non esiste come tale: per raggiungere i medesimi effetti contabili e fiscali, occorre attivare differenti strumenti giuridici che pervengono ai medesimi risultati legali, contabili e fiscali di una fusione con la conseguente attenzione da riservare ad ogni passaggio prodromico al perfezionamento della fattispecie prescelta.

Si fa inoltre presente che anche nel Regno Unito è possibile chiedere pareri ed ottenere interpellazioni su determinate tematiche ed in occasione di determinate operazioni di finanza straordinaria, sebbene tali strumenti sono ben distanti dal grado di diffusione che invece hanno raggiunto in Italia (oltre ad essere non pubblicamente disponibili).

Riorganizzazioni sul capitale (reorganisations)

Le operazioni aventi ad oggetto il capitale azionario – quali a titolo esemplificativo gli aumenti e le riduzioni del capitale sociale così come la conversione di azioni in altri strumenti societari – sono definite dalla dottrina come *reorganisations*. Il concetto di *reorganisation* non è definito né dalla legge fiscale né da quella societaria sebbene giurisprudenza, dottrina e HMRC concordano che in tale nozione rientrano tutte le operazioni afferenti il capitale azionario di una società².

La legge fiscale (TCGA 1992, *section 127*) prevede che una riorganizzazione di azioni – che formalmente comporterebbe il realizzo potenziale di un *capital gain* (in quanto configura un trasferimento a titolo oneroso) non comporta l'emergere di alcuna plusvalenza né in capo al disponente né in capo al ricevente, laddove sia garantita la continuità e l'identità degli azionisti nelle fasi *pre* e *post* riorganizzazione. Le nuove azioni (*new holding*) manterranno la stessa anzianità e lo stesso valore fiscale delle azioni originali (*original shares*)³.

Qualora un azionista riceva, in aggiunta alle *new holding*, un maggior valore (sia monetario che non), tale differenza è considerata plusvalenza e tassata di conseguenza. In particolare, questa differenza si considera come se fosse derivata dal trasferimento (parziale) delle *original shares*, con la conseguenza che il costo fiscale delle *new holding* va ridotto in maniera proporzionale.

La conversione di azioni deve essere considerata una riorganizzazione e quindi i nuovi titoli consegnati acquisiscono la medesima anzianità e costo fiscale delle azioni originarie. Ai fini

dell'applicazione di tale disposizione, la nozione di “titoli” è piuttosto ampia e di fatto ricopre la maggior parte delle casistiche. I premi ricevuti in occasione della conversione di titoli sono assimilati a plusvalenze e dunque tassati di conseguenza; tuttavia, qualora il premio sia di ammontare limitato (5% del valore o GBP 3,000), tale importo non è tassato ma incide sul costo fiscale della partecipazione, che viene ridotto in maniera corrispondente.

In ragione del principio di neutralità riguardante le operazioni sul capitale societario, e alla luce della circostanza che tali operazioni sono anche neutrali sotto il profilo della imposizione indiretta (*Stamp duty*, per cui si rimanda *infra*), le stesse sono alla base di molteplici operazioni di gestione e finanza straordinaria⁴.

Scambi azionari (exchanges of shares)

Gli *exchanges of shares* sono equiparabili agli scambi azionari. Gli scambi azionari sono fiscalmente neutrali al rispetto di talune condizioni previste dalla legge (TCGA 1992, *section 135*) e tale trattamento non è derogabile. Sono tre le fattispecie in cui uno scambio azionario viene **assimilato ad una riorganizzazione** (e dunque fiscalmente si configura neutrale):

- a) la società acquirente detiene (anche a seguito della transazione) più del 25% delle azioni ordinarie del capitale della società *target*;
- b) la società acquirente emette nuovi titoli in relazione ad una offerta generale effettuata a tutti i soci della società *target* (fattispecie che assume

Note:

² Mark McLaughlin, “Reorganisations of share capital”, in *Tax Planning*, 2022/23 Edition, Bloomsbury Professional.

³ Principio conosciuto come *no disposal fiction*.

⁴ Tra le molteplici operazioni configurabili come riorganizzazioni, vi sono gli aumenti di capitale con sovrapprezzo. A tal proposito, occorre prestare attenzione alle fattispecie in cui il sovrapprezzo, in presenza di soci dipendenti, possa essere configurabile come reddito di lavoro determinato sulla base del *fair market value* della partecipazione originariamente conferita (così come quando una acquisizione di azioni, condizionata a determinati risultati aziendali, possa generare redditi di lavoro anziché plusvalenze).

rilevanza soltanto in caso di *takeovers of* società quotate o con una vasta compagine societaria);
c) la società acquirente detiene (anche a seguito della transazione) la maggior parte dei poteri di voto nel capitale della società *target* (fattispecie introdotta tramite la Direttiva *Merger*).

Il regime di neutralità sopra descritto vale anche laddove una o più parti siano non residenti nel Regno Unito (questa disposizione può assumere un particolare rilievo in ambito *cross-border*).

Le nuove azioni manterranno la stessa anzianità e il medesimo costo fiscale delle azioni scambiate. Gli scambi azionari sono potenzialmente soggetti alla c.d. *Stamp duty* (0,5%) ma nel caso in cui la compagine societaria dell'acquirente che ha ottenuto il controllo abbia mantenuto almeno il 25% per tre anni prima dello scambio, la transazione è esente dal pagamento della *Stamp duty*. In caso contrario, si segnala che in via alternativa sarebbe possibile una riduzione di capitale.

Infine ed in via generale, il regime di neutralità fiscale è applicabile, nel rispetto delle condizioni appena viste, se e nella misura in cui tali operazioni sono effettuate per genuini motivi commerciali e non con intenti elusivi. La normativa antielusiva (TCGA 1992 *section* 137) non si applica se gli azionisti detengono meno del 5% (ovvero in presenza di una compagine societaria ampia, tale dispositivo non trova applicazione *ab origine*).

Esula volutamente dal presente articolo una trattazione articolata delle disposizioni antielusive, la cui maggior parte delle fonti secondo il diritto anglosassone deriva da precedenti giurisprudenziali: in linea generale, è possibile stabilire il principio per cui se esiste un genuino motivo commerciale, la presenza di un eventuale vantaggio tributario non assume rilevanza. A titolo esemplificativo, la creazione di una *holding* che controlli o partecipi ad una società che svolge attività commerciale non è considerata una operazione suscettibile di applicazione della normativa antielusiva⁵.

Scambi riguardanti *qualifying corporate bonds*

A *qualifying corporate bond* (QCB) è escluso dal campo di applicazione oggettivo della *capital gain tax*. Un QCB è qualsiasi strumento di debito, emesso a normali condizioni di mercato, espresso in sterline e senza recare alcuna clausola di conversione in altra moneta.

Se un QCB è oggetto di conversione in azioni, tale conversione non produce alcuna plusvalenza, in quanto come detto la cessione di QCB è esclusa da tassazione, mentre le azioni ricevute in cambio acquisiscono un costo fiscale pari al valore di mercato delle stesse e quindi un valore fluttuante.

In caso contrario (conversione di azioni in QCB), le azioni convertite non producono un *capital gain*, che rimane sospeso fintantoché il QCB sia trasferito.

Ristrutturazioni, fusione e scissioni (*schemes of reconstructions*)

Gli *schemes of reconstructions* (ristrutturazione) possono essere assimilati, in senso lato e per quanto riguarda gli effetti legali, contabili e fiscali, alle operazioni societarie di fusione e di scissione.

Una **ristrutturazione è assimilata ad una riorganizzazione** (e pertanto fiscalmente neutrale) se sono rispettati due principi:

- a) una società (o più) (cedente) (*distributing*) trasferisce un *business* ad un'altra società (o più) (cessionaria) (*successor*) e tale *business* continua sotto una o più società;
- b) gli azionisti della cedente, nel loro complesso, devono essere gli stessi della cessionaria.

Di fatto, il concetto di *reconstruction* è suscettibile di riguardare qualsiasi operazione societaria, incluse dunque fusioni, scissioni e altre operazioni di

Nota:

- ⁵ Chiaramente sul tema si veda Mark McLaughlin, "Reorganisations of share capital", in *Tax Planning*, 2022/23 Edition, Bloomsbury Professional.

ristrutturazione, avente ad oggetto il trasferimento di un *business* da una società ad un'altra. I soggetti coinvolti possono anche essere non residenti nel Regno Unito: tuttavia, al fine di attivare, come vedremo nel prosieguo, le disposizioni di neutralità fiscale, occorre che il soggetto cessionario sia di fatto una società residente (o una stabile organizzazione)⁶.

Per essere compreso nel novero delle **ristrutturazioni**, occorre che l'operazione rispetti peraltro quattro condizioni (TCGA 1992, *Schedule 5AA*):

- 1) la ristrutturazione prevede l'emissione di azioni ordinarie. È possibile che l'operazione comprenda anche l'emissione di titoli differenti dalle azioni, ma almeno una delle categorie coinvolte deve essere quella delle azioni ordinarie, mentre sembra assodato che anche altre categorie, sebbene non azioni ordinarie ma ad esse assimilabili, possano rilevare a tal fine (ad esempio le quote di *limited liability partnerships*);
- 2) la ristrutturazione prevede che l'emissione di azioni ordinarie sia a favore dei medesimi azionisti del soggetto cedente. Appare peraltro possibile utilizzare differenti veicoli societari nella misura in cui da un lato le proporzioni tra gli azionisti finali siano rispettate e dall'altro non vi siano "salti" d'imposta in ragione dell'uso di veicoli societari soggetti a differenti regimi fiscali rispetto a quelli originari;
- 3) il *business* del cedente deve continuare: il requisito è rispettato tutte le volte in cui il *business*, totale o parziale, del cedente continua presso il cessionario, anche qui totalmente o parzialmente⁷;
- 4) se il requisito di cui sopra non è rispettato, tuttavia siamo di fronte ad una ristrutturazione laddove lo stesso schema trovi applicazione in virtù o in conseguenza di una procedura societaria speciale di tipo liquidatorio o concorsuale.

Una volta stabilito che una operazione rientra nel novero delle ristrutturazioni, è possibile applicare le disposizioni che consentono di fatto di equipararla ad una riorganizzazione (dunque in un regime di neutralità fiscale) sia a livello degli azionisti (*shareholder and creditor reconstruction relief*) che delle società coinvolte (*company reconstruction relief*) (TCGA 1992 ss 136 e 139).

Per quanto concerne nello specifico gli azionisti, la normativa prevede un regime di neutralità in caso di una operazione qualificabile come

reconstruction, anche qualora la società e/o i soggetti coinvolti siano non residenti, così come, *mutatis mutandis*, le entità coinvolte non siano società di capitali.

Per quanto invece concerne il soggetto cedente, il *reconstruction relief* tratta il trasferimento del bene sulla base del meccanismo *no gain no loss*, pertanto senza un corrispettivo (ma i debiti possono rientrare nell'ambito valutativo del patrimonio legato al singolo *business*), mantenendo peraltro presso il cessionario il valore fiscale originario. Tale disposizione si applica al trasferimento di qualsiasi *business*, concetto che ha ormai acquisito una dimensione propria. Il concetto di *business* abbraccia una molteplice varietà di attività e di beni, a prescindere a titolo esemplificativo, dalla configurazione di un ramo d'azienda. Vi sono peraltro dei beni che non rientrano (TCGA 1992, *section 139*), tra i quali si annoverano i beni detenuti come *trading stock*⁸ e taluni trasferimenti a veicoli di tipo finanziario (quali fondi di *venture capital* organizzati in forma di *trust*), mentre invece la cessione di beni immateriali rientra per espressa disposizione di legge (CTA 2009, Pt 8).

In linea generale, il trasferimento di tali beni diventa definitivo dopo sei anni: in altri termini, se l'unità del gruppo sotto il profilo azionario viene meno (ad esempio per un'acquisizione o per una liquidazione), il bene ceduto produce un *capital gain* in capo all'originario cedente (*degrouching charges*).

Note:

- 6 Tale ultima disposizione sembra contraria ai principi comunitari di libertà di stabilimento e di movimento dei capitali; tuttavia visto e considerato che il Regno Unito è ormai fuori dall'Unione Europea, appare improbabile che ne venga censurata la conformità delle proprie normative domestiche rispetto alle regole comunitarie.
- 7 Per *business*, occorre assumere una interpretazione estensiva e come tale considerare qualsiasi attività economica in grado di configurare un *business* ai fini delle disposizioni in tema di ristrutturazione. HMRC accetta ad esempio che la gestione di partecipazioni (*holding*) sia rilevante a tal fine.
- 8 La finalità di tali disposizioni è di evitare il passaggio dal regime di *capital gain tax* a quello di *corporation tax* (e viceversa) di quei beni considerati *stock* con la possibilità di ottenere arbitraggi fiscali da talune differenze di computo e di riporto delle perdite.

Le disposizioni di cui sopra sono peraltro sempre soggette alla normativa antielusiva in precedenza discussa, con talune complicazioni dovute ad una sorta di responsabilità congiunta *distributing/successor* in caso di imposte recuperate.

In tema di trasferimenti intra gruppo di *trading stock* (beni magazzino), vi sono differenti disposizioni ispirate dalla medesima logica (ridurre le possibilità di arbitraggio derivante da una differente qualificazione fiscale). Gli effetti potenzialmente più rilevanti possono rilevarsi laddove un trasferimento intra gruppo abbia come oggetto un bene “capitale” che viene utilizzato come bene *stock*: in tale fattispecie, è possibile che il soggetto cessionario debba effettuare una variazione in aumento nella propria dichiarazione dei redditi ipotizzando di fatto l’acquisto del bene “capitale” e la sua successiva cessione a valore di mercato (questo prima che tale bene sia poi acquisito come *stock*)⁹.

Per completezza, trattiamo in questa sede anche le scissioni. L’ordinamento inglese non prevede la scissione come operazione unitaria ma piuttosto gli stessi effetti possono essere raggiunti concatenando differenti operazioni (quali ad esempio MBO e assegnazione dei beni aziendali agli azionisti o ad una società degli azionisti, così come tramite acquisto di azioni proprie). Spesso queste ultime operazioni possono beneficiare del regime di neutralità (siano essi *reorganisations* o *reconstructions*)¹⁰.

Tassazione dei gruppi

Non esiste nel Regno Unito un concetto unitario di “consolidato fiscale di gruppo”: ogni società determina in modo autonomo il proprio reddito fiscale per poi applicare disposizioni specifiche che di fatto impattano su quelle posizioni contabili e fiscali che si generano tipicamente all’interno dei gruppi. Le aree di maggior interesse sono: a) nozione di gruppo b) le perdite c) il trasferimento di beni intra gruppo e d) la normativa antielusiva. È importante comprendere le regole tipiche della tassazione dei gruppi in quanto le stesse,

combinandosi con i principi espressi in precedenza in tema di operazioni sul capitale, rappresentano di fatto la base per perfezionare una *business combination*.

Il perimetro di consolidamento e la nozione di gruppo

Un insieme di società assume la qualifica di gruppo ai fini fiscali se una detiene direttamente ed indirettamente il 75% delle azioni ordinarie di un’altra (considerando peraltro l’effetto diluitorio).

Per misurare il livello di partecipazione, occorre rifarsi a due *test*: il primo ispirato da criteri formali, il secondo basato su parametri di natura economica. Mentre sul primo non vi sono particolarità da segnalare (essendo incluse tutte le azioni tranne le *fixed-rate preference shares*), il secondo criterio introduce delle complessità da verificare nel caso concreto. Infatti, il riferimento agli *equity holders*, categoria nella quale ricadono non soltanto i detentori di azioni ordinarie ma anche tutti i soggetti che possono avere un’influenza dominante (ad esempio i detentori di strumenti di finanziamento assimilati ad azioni), appare in talune circostanze di non immediata lettura.

Le perdite

Le disposizioni che regolano il riporto delle perdite risulta alquanto complesso, anche in ragione di molteplici novità legislative susseguitesi negli ultimi anni¹¹. Ai fini del presente articolo, occorre analizzarne soltanto alcuni peculiari aspetti.

Note:

- ⁹ Si veda sull’argomento I-Croner, *Direct Tax Reporter*, 740-840, *Treatment of trading stock on intra-group transfers*. Occorre peraltro precisare che nel Regno Unito la classificazione come *trading stock* dipende dalla natura dei beni e dalle attività concretamente svolte, mentre la classificazione contabile assume di fatto poca rilevanza. Ne consegue che per *trading stock* di fatto sono da considerarsi i beni facenti parte di un magazzino oppure di un portafoglio titoli (a meno che il soggetto sia un ente finanziario).
- ¹⁰ Si veda P. Townson - C. Holmes, “How to handle tax on corporate reconstructions”, in *Tax Journal*, November 2019.
- ¹¹ Sul tema si rimanda, *inter alia*, più diffusamente a S. Chanda - J. Kimber - A. Parkes - M. Kitt - S. Collings - D. O’Keefe, *Corporation Tax 2022/2023, Group relief*.

Una società (*surrendering*) può trasferire le perdite ad un'altra società (*claimant*), a condizione che le due appartengano al medesimo gruppo.

In linea generale, a partire dal 2017, se le perdite sono riportabili a livello di singola società, non vi sono restrizioni per la loro cessione (ed utilizzo) ad un altro soggetto né tanto meno il riporto negli esercizi successivi. Le perdite suscettibili di cessione sono quelle derivanti da attività commerciali, *non trading loan relationships*, *UK property businesses*, *management expenses* e *non trading deficit on intangibles fixed assets* (anche di periodi precedenti).

Vi sono peraltro alcune disposizioni che ne **limitano il trasferimento**, tra le quali riportiamo le principali:

- dal 2021, è necessario che la perdita trasferibile sia calcolata dopo averla dedotta dal proprio reddito imponibile;
- il soggetto cedente deve alla fine del periodo in cui si genera la perdita produrre redditi;
- in ragione dell'uscita dall'Unione Europea, è possibile dedurre le perdite di stabili organizzazioni di società europee (ma non più le perdite realizzate direttamente da quest'ultime);
- il soggetto cessionario può utilizzare le perdite del cedente nella misura del minore tra il totale delle perdite suscettibili di cessione da parte del cedente e il proprio reddito imponibile, determinato prima peraltro di eventuali riporti "indietro" di perdite;
- in caso di periodi non coincidenti, occorre calcolare la perdita da trasferire *pro-rata temporis* (ma è possibile utilizzare differenti criteri se l'analisi del caso lo richiede).

Al fine di beneficiare del *group relief*, il soggetto cessionario deve indicare tale opzione nella propria dichiarazione dei redditi, insieme ad una lettera in cui il soggetto cedente conferma tale trasferimento.

Il trasferimento di beni intra gruppo

In modo speculare ad altre disposizioni viste in precedenza, la normativa in tema di *capital gain* tra soggetti collegati (TCGA 1992, ss. 170-181) prevede un meccanismo per cui, a seguito di specifica opzione, un bene può essere trasferito tra società appartenenti al medesimo gruppo in neutralità fiscale (*no gain non loss disposal*).

Tale principio trova applicazione in molteplici occasioni aventi a riguardo le operazioni di gestione ordinaria. A differenza di altre disposizioni, la nozione di gruppo viene estesa, oltre alle fattispecie in cui le società sono collegate da un vincolo formale pari almeno al 75% dei diritti di voto, anche alle situazioni di controllo economico (diritto al dividendo pari almeno al 51%). A tal proposito, oltre a talune limitazioni legate alla natura dei beni oggetto di trasferimento, di rilevanza ai fini del presente articolo vi sono talune disposizioni che prevedono che, in caso di "uscita" dal gruppo, un bene trasferito in neutralità genera un *capital gain* tassabile (TCGA 1992, *section 179*). In particolare, la società originaria cedente, in ragione dell'uscita dal gruppo (che può avverarsi per qualsiasi motivazione e in qualsiasi forma, quindi anche indirettamente in quanto, ad esempio, la cessionaria esce dal gruppo, ma non qualora tutto il gruppo viene ceduto ad un nuovo gruppo) deve considerare il trasferimento del bene come se fosse stato effettuato a valori di mercato (*degroupping charge*). Per evidenti ragioni di semplificazione, trascorsi sei anni, il *degroupping charge* è inapplicabile e il trasferimento diventa anche fiscalmente definitivo.

Vi sono molteplici fattispecie in cui il *degroupping charge* non è applicabile. Tra queste, vale la pena citare la c.d. *merger exemption* (TCGA 1992, *section 181*): non vi è alcuna plusvalenza qualora due soggetti appartenenti a differenti gruppi pongano in essere, per validi motivi commerciali, una fusione alla pari (50%) (circostanza che di per sé farebbe scattare la maggiore imposta), tramite il trasferimento a una società (o ad una di nuova costituzione) di un proprio *business*.

Il consortium relief

Il *group relief* è applicabile anche alla società facenti parte di un *consortium*¹². Il concetto di *consortium* è

Nota:

¹² Per maggiori dettagli, si veda HMRC, *Company Taxation Manual*, CTM80502 così come Anne Fairpo, *Revenue Law: Principles and Practice*, dicembre 2022, III *Group and consortium relief*.

di natura meramente fiscale e si riferisce ad una relazione societaria che accomuna più entità grazie alla quale tali entità possono applicare le disposizioni viste in precedenza in tema di consolidamento fiscale.

Una società fa parte di un *consortium* (CTA 2010, section 153) se a) non è detenuta per almeno il 75% da un'altra società, b) almeno il 75% di tale società è direttamente o indirettamente detenuto da altre società, c) quest'ultime devono possedere almeno il 5% del capitale della medesima. In tal caso, tutte le società coinvolte fanno potenzialmente parte del *consortium*.

Sebbene le disposizioni in tema di *group relief* si applicano *tout court* in caso di *consortium*, tuttavia vi sono alcune specificità che caratterizzano tale ultimo regime, tra cui, a mero titolo esemplificativo, l'esercizio di una distinta opzione nella dichiarazione dei redditi di ognuna.

Cessione d'azienda

La cessione d'azienda (o di un ramo d'azienda) non è unitariamente trattata dal diritto tributario anglosassone: differenti disposizioni trovano applicazione a seconda delle circostanze e della fattispecie operative. Come visto in precedenza, il trasferimento di beni in ragione o a seguito di una operazione di gestione straordinaria può di regola beneficiare di un regime di neutralità.

In aggiunta, dunque, alle disposizioni appena accennate, occorre far riferimento ad una ulteriore disposizione (CTA 2010, Pt 22, Ch 1): il trasferimento di attività commerciali (*trade*) beneficia di un regime di esenzione se i soggetti partecipanti e controllanti (anche persone fisiche, anche collegate tra loro) nell'anno precedente il predetto trasferimento e nei due anni successivi, rimangono invariati. Tale disposizione consente peraltro di trasferire i valori residui di ammortamento nonché le perdite inerenti tali attività al cessionario¹³, mentre sembrerebbe escludere che vi possano beneficiare i trasferimenti di *trading stock*¹⁴.

Il regime di substantial shareholding exemption

Il regime di *substantial shareholding exemption* (SSE) consente la detassazione di plusvalenze conseguite per il tramite dell'alienazione di azioni o quote in società partecipate.

I requisiti sono i seguenti:

- la partecipazione deve essere qualificata (almeno il 10% del capitale azionario o il 10% degli utili);
- la partecipazione deve essere detenuta da almeno 12 mesi in un periodo di 6 anni prima del giorno di cessione della stessa partecipazione;
- la società *target* (ceduta) deve essere una società *trading* (o appartenere ad un gruppo *trading*)¹⁵, anche se tale qualifica viene persa immediatamente a seguito della cessione;
- tali requisiti devono essere rispettati al momento della cessione oppure nei 2 anni precedenti.

Il regime SSE trova applicazione anche a talune specifiche operazioni di conferimento: in particolare, la plusvalenza derivante dalla cessione di un nuovo veicolo societario appositamente costituito per ricevere le attività (o parte di esse) del soggetto cedente, rimane esente al rispetto di talune condizioni. Le condizioni sono che immediatamente prima della cessione il cedente detenga una partecipazione qualificata, i beni siano stati trasferiti all'interno di un gruppo e che gli stessi siano stati utilizzati ai fini

Note:

13 Questa ultima disposizione prevede una normativa antielusiva propria e di regola, è oggetto di potenziali ulteriori controlli da parte di HMRC.

14 In M. McLaughlin, *Tax Planning* 2022/2023 così si esprime.

15 La nozione di *trading* è alquanto complessa: in ragione anche della decisione di HMRC di fatto di non accettare richieste di chiarimenti sull'argomento, occorre fare riferimento a taluni casi giurisprudenziali, spesso non direttamente connessi con l'applicazione di tale normativa. In termini generici, si desume che qualsiasi attività commerciale sia rilevante, tranne alcune specifiche determinate casistiche: a titolo esemplificativo, le società di gestione immobiliare e quelle di gestione di cassa e di tesoreria, sebbene anche in questo caso occorre valutare non tanto le attività predisposte dagli amministratori e/o dai dipendenti ma quelle di per se svolte all'interno dell'impresa (si veda al riguardo *Allam v Revenue and Customs Commissioners* (2021) UKUT 291 (TCC). Infine, vale la pena ricordare che il requisito di *trading* deve essere analizzato in ragione della circostanza che comunque un margine è tollerato (la soglia di attività *non trading* considerata appropriata da HMRC è il 20% del totale).

commerciali da un soggetto appartenente al gruppo (ma non dal veicolo di recente costituzione). Questa disposizione (TCGA 1992, Sch 7AC) risulta utile nei casi in cui un gruppo prevede di valorizzare una parte del proprio *business* e anche in concomitanza ad operazioni di ristrutturazione (*reconstructions*), sebbene vi siano alcune significative limitazioni (ad esempio, non troverebbe applicazione in caso di presenza di beni immateriali) e HMRC tenda ad assumere un atteggiamento interpretativo restrittivo¹⁶.

Dal 2018, le plusvalenze realizzate da una società detenuta (per almeno l'80%) da investitori qualificati a fronte di un investimento qualificato del 10% ed almeno pari a 20 milioni di sterline inglesi sono esenti (pertanto a prescindere dalla natura del *business* del soggetto ceduto).

Aspetti di fiscalità indiretta

Il trasferimento di azioni e titoli è di regola assoggettabile a *Stamp duty* (SD) o a *Stamp Duty Reserve Tax* (SDRT) a seconda che il trasferimento avvenga rispettivamente con metodi tradizionali oppure in via elettronica.

La tassa viene applicata sugli strumenti che regolano il trasferimento di azioni e titoli con un'aliquota pari al 0,5% del valore (nominale) facciale della transazione.

Nella maggior parte delle operazioni di gestione straordinaria, è possibile applicare un regime di esenzione, che deriva dall'applicazione di singole disposizioni contenute in differenti corpi normativi. In linea generale, è possibile affermare che, laddove un trasferimento avvenga all'interno di un gruppo e/o con un genuino fine di riorganizzazione o di ristrutturazione, tale tipologia di tassa può essere annullata.

Le operazioni di gestione straordinaria e i non residenti

Con Brexit, il Regno Unito è uscito dall'Unione Europea: una degli effetti è che talune disposizioni di derivazione comunitaria non sono più applicabili.

Senza dubbio, ai fini del presente articolo, le più importanti sono quelle relative ai processi di fusione¹⁷, ed in particolare, per gli aspetti fiscali di cui alla Direttiva *Merger*, Direttiva che in passato ha consentito a soggetti non residenti fiscalmente nel Regno Unito di avvalersi, nell'ambito dei loro progetti di riorganizzazione *cross-border*, di un compendio normativo chiaro, efficace ed efficiente, non fosse altro in ragione dell'applicazione dei medesimi principi (e in taluni casi, anche delle medesime regole operative) in differenti giurisdizioni.

Esempio tipico è rappresentato dalla fusione, che, come più volte anticipato, non esiste come concetto unitario e distinto all'interno dell'ordinamento inglese: tuttavia, era possibile, *pre* Brexit, procedere, *inter alia*, con una fusione tra una società inglese ed una europea, nel rispetto di determinati passaggi e regole. La fusione *cross-border* permetteva il raggiungimento di molteplici obiettivi, tra cui il trasferimento della sede legale e di tutte le relazioni giuridiche (contratti, crediti, debiti etc.) in un'altra entità europea, sebbene sotto il profilo fiscale, la neutralità non era di fatto automaticamente garantita.

Possiamo pertanto affermare che gli effetti di Brexit sono stati sicuramente significativi per quanto riguarda gli aspetti più propriamente societari e civilistici, in quanto ad oggi non esiste un riferimento legislativo comune (e questo rappresenta di fatto un ostacolo alle attività M&A tra il Regno Unito e i Paesi europei).

Note:

16 Si veda ad esempio *Capital Gain Manual*, CG53080C.

17 Si fa riferimento alla *Directive ECBM*, implementata nel Regno Unito tramite *Companies (Cross-Border Mergers) regulations*, SI 2007/2974, che disciplinava il *framework* legislativo della fusione tra due o più entità governate da giurisdizioni di differenti Stati europei, mentre la Direttiva 90/434/EEC (Direttiva *Merger*) si occupava degli aspetti fiscali. Per ulteriori dettagli si veda *European Cross-Border Mergers*, A. Taussig I. Zailer in *Tax Journal*, January 2011.

Tuttavia, sotto il profilo fiscale, l'applicazione delle disposizioni domestiche consente, nella maggior parte dei casi, di effettuare riorganizzazioni societarie, perlomeno in una dimensione intra gruppo, in regime di neutralità fiscale. Peraltro, la maggior parte delle disposizioni di cui sopra prevedono che il regime di neutralità sia garantito anche in presenza di soci non residenti. Ad esempio, in caso di scambi azionari, il regime di neutralità è garantito anche se uno dei soggetti coinvolti sia non residente, nella considerazione peraltro che i non residenti sono di regola non assoggettati a tassazione sulle plusvalenze realizzate, ad eccezione di quelle su immobili e su società immobiliari.

In modo simile, ai fini della nozione di gruppo, al fine di beneficiare del *group relief*, sono inclusi anche i soggetti non residenti.

A mero titolo esemplificativo, consideriamo il caso di un investitore estero che acquisisce una società inglese (UKCO) e vuole procedere all'integrazione delle attività aziendali con quelle di una società di uno Stato terzo (CORPCO). L'investitore estero potrebbe costituire una *holding* inglese (HOLDCO) (ma anche comunitaria) che procederebbe poi all'acquisizione delle attività di UKCO in regime di neutralità; successivamente, HOLDCO potrebbe acquisire le azioni di CORPCO con l'effetto di ottenere la creazione di un gruppo societario.